



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO  
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO COMUNALE  
IN TEMA DI PREROGATIVE  
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 27/07/2001

## ART. 1

1. Il presente regolamento predispone la disciplina applicativa e di attuazione per i principi dello statuto del Comune di San Felice sul Panaro, in particolare per le disposizioni relative alle Libere forme associative – Consulte.

## ART. 2

1. Il segretario comunale cura la tenuta dell'albo delle libere forme associative ed assicura che questo sia costantemente aggiornato e messo a disposizione del pubblico presso il municipio.
2. Chiunque, nei normali orari di apertura al pubblico degli uffici e delle strutture comunali, può prendere visione dell'albo e trarne, a sue spese, fotocopie.

## ART. 3

1. Il responsabile dell'area amministrativa espleta le funzioni istruttorie ed esecutive ed i compiti correlati alla conservazione ed aggiornamento dell'albo.
2. Tutti i documenti, gli atti e le informazioni acquisiti dal segretario comunale non possono essere utilizzati che per l'attività di controllo prevista dallo statuto e da questo regolamento, senza che siano comunicati ad altri organi comunali o ad altre pubbliche amministrazioni, salvo che non ricorrano obblighi di legge. In particolare i predetti atti, documenti ed informazioni non possono essere utilizzati per l'istruttoria dei procedimenti di concessione dei contributi, disciplinati con apposito e separato atto a natura regolamentare.

## ART. 4

1. Le libere forme associative che desiderino essere iscritte all'albo presentano domanda, da indirizzare al segretario comunale, il quale verifica che siano ad essa allegati tutti i documenti e gli atti indicati al comma 4 dell'art. 7 dello statuto.
2. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento. Nella domanda si indica la persona abilitata a ricevere notifiche o comunicazioni, nonché il luogo (che deve essere necessariamente entro il territorio comunale) al quale tali notifiche o comunicazioni possono essere effettuate.
3. Il responsabile dell'area amministrativa invita la libera forma associativa ad integrare la documentazione o a fornire chiarimenti o precisazioni.

## ART. 5

1. Il segretario comunale valuta il ricorrere dei requisiti per l'accoglimento della domanda di iscrizione. Acquisita la relazione istruttoria del responsabile dell'area amministrativa, il segretario comunale può stabilire di ordinare alla libera forma associativa, il deposito di atti, documenti, o la precisazione di alcuni fatti o elementi influenti sul giudizio finale.
2. Il mancato rispetto dell'ordine del segretario comunale comporta rinuncia alla domanda ed impedisce, comunque, il suo accoglimento.

3. Il segretario comunale fissa il termine entro cui occorre adempiere all'ordine, termine che può essere prorogato, su richiesta della libera forma associativa, una sola volta e per un periodo non superiore a quello originariamente concesso.
4. Il segretario comunale può disporre l'audizione di una o più persone designate dalla libera forma associativa. Tali persone possono decidere di farsi assistere da persona di fiducia.

#### ART. 6

1. Qualora il segretario comunale non ravvisi ragioni ostative all'iscrizione della libera forma associativa all'albo, si pronuncia con atto motivato e notificato all'istante.
2. Qualora il segretario comunale ravvisi qualche ragione ostativa all'iscrizione nell'albo, lo contesta alla libera forma associativa, con atto motivato e ne cura la relativa notifica all'istante.
3. La libera forma associativa, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto può presentare memorie, osservazioni, chiarimenti, produrre documenti o atti.
4. Sempre entro dieci giorni dalla notifica, la libera forma associativa può chiedere di essere ascoltata. In questo caso il segretario comunale dispone l'audizione entro venti giorni dalla richiesta. Alla audizione possono partecipare uno o più rappresentanti designati dalla libera forma associativa, la quale può decidere di ricorrere all'assistenza di legali o altri esperti.

#### ART. 7

1. Notificato l'atto di contestazione e decorso il termine concesso, ai sensi dell'articolo precedente, alla libera forma associativa per la presentazione di memorie o per la richiesta di audizione, il segretario comunale decide sulla iscrizione all'albo.
2. Il provvedimento, motivato, è notificato alla libera forma associativa istante, a cura del responsabile dell'area amministrativa.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione non pregiudica una successiva istanza. Operando secondo i principi dell'art. 6 del presente regolamento, il segretario comunale valuta se sono state rimosse le ragioni ostative all'iscrizione.

#### ART. 8

1. Il provvedimento di iscrizione verifica esclusivamente la sussistenza dei presupposti del comma 3 dell'art. 7 dello statuto e la completezza e la regolarità della documentazione esibita.
2. I provvedimenti con cui il segretario comunale decide sulla iscrizione delle libere forme associative sono comunicati solamente alle libere forme associative interessate.
3. L'attività del segretario comunale non può essere oggetto di discussione nel consiglio comunale o nella giunta.

#### ART. 9

1. In qualsiasi momento il segretario comunale può verificare che sussistano, per ciascuna forma associativa iscritta all'albo, le condizioni per l'iscrizione

2. Dispone, in questo caso, che la libera forma associativa presenti una relazione, attestante il sussistere delle condizioni per l'iscrizione.
3. Il segretario comunale vista l'istruttoria formata dal responsabile dell'area amministrativa, effettuata in base alla documentazione prodotta e alla relazione presentata valuta se persistano le condizioni per l'iscrizione.
4. Può ordinare alla libera forma associativa il deposito di atti, documenti, o la precisazione di alcuni fatti o elementi influenti sul giudizio finale.
5. Il mancato rispetto dell'ordine del segretario comunale comporta rinuncia all'iscrizione all'albo e la cancellazione.
6. Si applicano il terzo e il quarto comma dell'art. 6 del presente regolamento.
7. Qualora il segretario comunale non ravvisi ragioni ostative alla perdurante iscrizione all'albo, lo dichiara, con atto motivato e notificato a cura del responsabile dell'area amministrativa alla libera forma associativa
8. Qualora il segretario comunale ravvisi ragioni ostative alla prosecuzione dell'iscrizione, procede in conformità all'art. 7 del presente regolamento.

#### ART. 10

1. In qualsiasi momento l'amministrazione comunale può verificare che sussistano, per ciascuna forma associativa, le condizioni per l'iscrizione, avvalendosi del segretario comunale.
2. Si applica in tal caso la procedura prevista dall'articolo precedente.

#### ART. 11

1. Ciascuna libera forma associativa deve comunicare tempestivamente il verificarsi di qualsiasi causa ostativa al perdurare della propria iscrizione, chiedendo al contempo la cancellazione, con atto indirizzato al segretario comunale il quale procede alla relativa cancellazione.

#### ART. 12

1. In qualsiasi momento, ciascuna libera forma associativa iscritta all'albo può chiedere la cancellazione, con domanda presentata al segretario comunale che ne dispone la cancellazione.
2. La richiesta di cancellazione non impedisce la proposizione di una nuova domanda di iscrizione.

#### ART. 13

1. I sindacati o le associazioni di categoria a carattere nazionale (purché aventi rappresentanza sul territorio comunale) nonché i comitati di supporto delle liste civiche sono iscritti all'albo automaticamente, purché presentino domanda, indirizzata al segretario comunale.
2. Il responsabile dell'area amministrativa verifica se il soggetto istante rientri nella nozione prevista dallo statuto, ne riferisce al segretario comunale il quale dispone la iscrizione o meno.

#### ART. 14

1. Il consiglio comunale indica le aree di intervento entro cui il comune favorisce la costituzione di consulte.
2. La proposta di atto deliberativo è trasmessa alle libere forme associative iscritte all'albo ed alle commissioni permanenti, le quali possono fare pervenire, entro dieci giorni, osservazioni.
3. Le libere forme associative, sempre entro dieci giorni, possono chiedere un incontro con il sindaco o suo delegato per ricevere chiarimenti e discutere la proposta di delibera.
4. Il consiglio delibera tenendo conto delle osservazioni pervenute, di cui si fa menzione nella motivazione della delibera.

#### ART. 15

1. Il segretario comunale incontra le libere forme associative solo su richiesta delle forme associative stesse.
2. Il segretario comunale fornisce ogni possibile chiarimento, anche di natura tecnico-giuridica, sulla struttura e sulla eventuale regolamentazione della consulta.
3. Esamina, su espressa richiesta delle libere forme associative, ed in contraddittorio con esse, i problemi giuridici, organizzativi, economici e tecnici attinenti alla costituzione della consulta.
4. Il segretario comunale si astiene da valutazioni di merito. Verifica il rispetto dei principi del comma 10 dell'art. 7 dello statuto, collabora all'attività di autoregolamentazione delle libere forme associative, offrendo l'aiuto richiesto, ma senza interferire con le scelte di merito.

#### ART. 16

1. L'atto costitutivo della consulta è determinato dalle libere forme associative che vi aderiscono.
2. E' sottoposto al segretario comunale, il quale può segnalare omissione o lacune, imprecisioni ed errori, sempre nel rispetto dei principi del precedente art. 16.
3. Qualora le libere forme associative rifiutino di apportare modifiche, il segretario comunale valuta l'atto nella sua stesura originaria.

#### ART. 17

1. Qualora il segretario comunale ravvisi motivi di contrasto con lo statuto, ne informa le libere forme associative.
2. Queste hanno dieci giorni per presentare osservazioni, memorie, chiedere una audizione, la quale ha luogo nei successivi dieci giorni ed a cui i rappresentanti delle libere forme associative possono essere assistiti da un legale o da altri esperti.
3. Decorsi i dieci giorni previsti dal comma 2 del presente articolo ed acquisite le eventuali deduzioni delle libere forme associative, il segretario comunale esprime il proprio parere sull'atto costitutivo.

#### ART. 18

1. Qualora non ravvisi motivi di contrasto con lo statuto, il segretario comunale esprime subito il proprio parere.
2. In ogni caso il parere del segretario comunale è notificato alle libere forme associative. Queste, entro dieci giorni, possono fare pervenire memorie o osservazioni scritte al segretario comunale stesso.
3. Questi presenta al sindaco il progetto di atto di costituzione della consulta corredato dal proprio parere e dalle eventuali memorie ed osservazioni pervenute.

#### ART. 19

1. Il sindaco convoca, entro venti giorni, il consiglio comunale il quale delibera sulla relativa presa d'atto anche sulla base di un parere obbligatorio, seppure non vincolante, della commissione consiliare permanente, competente per materia.

#### ART. 20

1. Il segretario comunale, oltre a verificare che l'atto di costituzione della consulta rispetti lo statuto, verifica che l'attività della consulta rientri nelle aree di intervento previste dallo statuto.
2. Il segretario comunale verifica anche che nella stessa area non siano già presenti altre consulte. In ogni area di intervento indicata dal consiglio comunale può essere istituita una sola consulta.

#### ART. 21

1. Qualora siano contemporaneamente allo studio due o più atti costitutivi di consulte per la stessa area di intervento, il segretario comunale convoca tutte le libere forme associative interessate e si adopera perché i diversi progetti siano unificati.
2. Qualora il suo tentativo non abbia successo, il segretario comunale avverte il sindaco, il quale, d'intesa con il comitato dei capi gruppo e la commissione consiliare permanente competente per materia, convoca una assemblea fra le libere forme associative per giungere alla costituzione di una unica consulta.
3. In caso di insuccesso, il consiglio comunale si pronuncia su tutti i progetti e ne presceglie uno.
4. Tutti i progetti in corso di elaborazione e concernenti la stessa area di intervento devono essere presentati contestualmente al consiglio comunale. A questo fine, esperiti senza successo i tentativi indicati ai precedenti commi, il segretario comunale fissa un termine a tutte le libere forme associative per la presentazione della bozza di atto costitutivo della consulta.

#### ART. 22

1. Dopo che la giunta ha approvato lo schema di relazione previsionale e programmatica, ne è inviata copia alle consulte.
2. Entro dieci giorni dalla consegna della relazione, le consulte esprimono un parere, il cui contenuto è portato a conoscenza del consiglio comunale e che è allegato alla delibera di approvazione del bilancio preventivo.

3. Le consulte possono chiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione in loro possesso, entro cinque giorni dal ricevimento della relazione. La giunta risponde immediatamente.
4. La giunta può organizzare consultazioni ed incontri per la presentazione della relazione, di intesa con il comitato dei capi gruppo.
5. La giunta può stabilire di chiedere il parere sulla relazione previsionale e programmatica anche alle libere forme associative non organizzate in consulta, purché iscritte all'albo.

#### ART. 23

1. Le richieste di parere da parte del consiglio e della giunta, alle libere forme associative e alle consulte debbono prevedere, per la risposta, un lasso di tempo per la relativa formulazione sufficiente a una ponderata valutazione e mai inferiore a dieci giorni.
2. Con la richiesta di parere, deve essere messa a disposizione tutta la documentazione attinente al tema oggetto del parere. Le consulte e le libere forme associative possono chiedere chiarimenti e presentare istanze istruttorie: l'amministrazione comunale risponde immediatamente.
3. La richiesta di chiarimenti o la rappresentazione di istanze istruttorie, salvo che la giunta o il consiglio non dispongano diversamente, non comportano un prolungamento del periodo di tempo a disposizione per la formulazione del parere.

#### ART. 24

1. Le osservazioni delle consulte e delle libere forme associative debbono pervenire prima della seduta del consiglio o della giunta.
2. Per l'esercizio di tale prerogativa, i soggetti indicati al comma 14 dell'art. 7 dello statuto possono prendere visione presso il municipio dell'ordine del giorno delle sedute della giunta e del consiglio comunale.
3. Qualora siano inseriti nell'ordine del giorno delibere su problemi che si può presumere riguardino direttamente le materie di interesse delle consulte o delle libere forme associative, il sindaco, anche qualora il consiglio o la giunta non sollecitino il parere, può disporre la comunicazione dell'ordine del giorno, con l'invito alle consulte ed alle forme associative a fare pervenire eventuali osservazioni.

#### ART. 25

1. Qualora sia richiesto un parere, ai sensi del comma 13 dell'art. 7 dello statuto, o qualora il consiglio o la giunta ricevano osservazioni di parte delle libere forme associative o di consulte, tali comunicazioni sono menzionate nella motivazione dell'atto deliberativo adottato e sono tempestivamente portate a conoscenza dei membri della giunta o del consiglio.
2. L'atto deliberativo, qualora disattenda il parere o le osservazioni eventualmente pervenuti, ne chiarisce i motivi.

#### ART. 26

1. Il sindaco o l'assessore risponde per iscritto alla interrogazione. Qualora sia opportuno o richiesto dalla consulta o dalla libera forma associativa, può invitare chi ha presentato l'interrogazione per una risposta orale.
2. Tale risposta orale può essere fornita davanti alla commissione consiliare competente per materia. Sempre davanti alla commissione consiliare competente per materia si possono svolgere le audizioni previste dal comma 15 dell'art. 7 dello statuto.
3. Qualora il sindaco o l'assessore non possano rispondere entro il termine di trenta giorni, giustificano il ritardo a chi ha presentato l'interrogazione e inviano una comunicazione al difensore civico. Il medesimo principio si applica ad un eventuale ritardo nell'audizione

#### ART. 27

1. Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.